



## COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (FI)

### ALIQUOTE I.MU. 2019

confermate con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28/04/2016

Tipologia di immobili	Aliquota IMU- PER MILLE
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (max 3 una per categ. C/6, C/2, C/7) <b>tranne quelli accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9</b>	<b>esenti</b>
Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze (max 3 una per categoria C/6, C/2, C/7) , <b>accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9</b>	<b>4,5</b> detrazione € 200,00
Unità immobiliare e relative pertinenze (come definite dalla legge IMU) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata - <b>abitaz. assimilata all'abitaz. Princ. per Regolamento IMU - tranne quelle accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9</b>	<b>esenti</b>
Unità immobiliari e relative pertinenze (come definite dalla legge IMU) appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze - <b>abitaz. assimilata all'abitaz. Princ. per legge - tranne quelle accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9</b>	<b>esenti</b>
Casa coniugale assegnata dal Tribunale all'ex coniuge in caso di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili del matrimonio -- <b>abitaz. assimilata all'abitaz. Princ. per legge - tranne quelle accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9</b>	<b>esenti</b>
Ad un unico immobile abitativo e relative pertinenze (come definite dalla legge IMU) posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché dal personale del corpo dei Vigili del Fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non è richiesto il doppio requisito della dimora e della residenza - <b>abitaz. assimilata all'abitaz. Princ. per legge -tranne quelli accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9</b>	<b>esenti</b>
Fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze (come definite dalla legge IMU) destinati ad alloggi sociali di cui al DM 22/04/2008 - <b>abitaz. assimilata all'abitaz. Princ. per legge - tranne quelle accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9</b>	<b>esenti</b>
Fabbricati rurali strumentali attività agricola , compresi D/10	<b>esenti</b>
FABBRICATI MERCE - I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati	<b>esenti</b>
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato (atto registrato) a parenti in linea retta di 1° grado <b>Novità per il 2019 è l'estensione della riduzione del 50% della base imponibile IMU-TASI prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo (ma solo se sono presenti figli minori).</b>	<b>9,00</b>
Abitazione locata, con contratto di locazione di tipo "concordato" di cui all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 5, della L. 431/98, registrato presso l'Agenzia delle Entrate emunito di attestazione di conformità, ove prevista, a soggetto che la utilizza come abitazione principale in quanto ivi residente anagraficamente Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2019, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione. Ai sensi del D.M. 16/01/2017, per i contratti di locazione stipulati secondo il nuovo Accordo Territoriale sottoscritto in data 20/10/2017 è necessario essere in possesso dell'Attestazione di conformità redatta da una delle associazioni di categoria firmatarie mentre per i contratti di locazione stipulati prima della sottoscrizione del nuovo Accordo Territoriale del 20/10/2017, l'Attestazione di conformità non è necessaria. Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati. Le autocertificazioni già presentate negli anni passati, se non sono intervenute variazioni, hanno valore anche per gli anni successivi sia come	<b>9,00</b>

<p>comunicazione di diritto all'aliquota agevolata che come comunicazione del diritto alla riduzione d'imposta del 25%. Nel caso invece che il contribuente abbia diritto alla riduzione d'imposta del 25% ma non abbia i requisiti per fruire dell'aliquota agevolata, per comunicare il diritto alla riduzione IMU del 25% dovrà presentare dichiarazione IMU su modello ministeriale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta</p>	
<p><b>ALTRI IMMOBILI e FABBRICATI non compresi nelle categorie precedenti, ivi compresi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aree fabbricabili;</li> <li>- abitazioni a disposizione del proprietario e pertinenze (c.d. "seconde case");</li> <li>- Immobili categoria D strumentali all'impresa (esclusi i D/10) ;</li> <li>- Immobili degli enti che svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché dell'attività di cui all'art. 16 lett.a) della L. 20/05/1985 n. 222. limitatamente agli immobili o parti di essi dove viene svolta attività commerciale</li> </ul>	<p><b>10,6</b></p>

**IMPORTO MINIMO DA VERSARE** (importo annuo riferito ad ogni soggetto passivo) **€ 12,00**